



T	P51	MD01	Rev.4*
---	-----	------	--------

Regolamento

per gli incentivi alle “funzioni tecniche” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 36/2023

Approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 20/07/2023

Entra in vigore dal 22/07/2023

Firmato

Il Sindaco

Firmato

Il Segretario Generale

*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – *Oggetto e finalità*

Articolo 2 - *Ambito oggettivo di applicazione e destinatari*

Articolo 3 – *Risorse da destinare al fondo incentivante le funzioni tecniche*

Articolo 4 – *Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale*

Articolo 5 – *Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo*

Articolo 6 – *Oneri a carico del Comune*

Articolo 7 – *Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie*

Articolo 8 – *Incentivi per attività svolte dalla CUC (Centrale Unica di Committenza)*

Articolo 9 – *Relazione periodica sull'applicazione del regolamento*

Articolo 10 – *Rinvio dinamico*

Articolo 11 – *Norme finali, entrata in vigore*

Tabella 1

Tabella 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice).
2. Con il presente Regolamento il Comune intende promuovere e incrementare quanto più possibile l'attività eseguita per funzioni tecniche del Codice dei contratti rese nell'interesse dell'Ente attraverso il coinvolgimento dei dipendenti con la necessaria qualifica e presenti all'interno dell'Ente medesimo, con esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 11, di quello con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione e destinatari

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, le risorse del fondo di cui al successivo art. 3 vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, inerenti le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice dei contratti Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività di :

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto - RUP;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice dei contratti, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. Sono inclusi, nell'ambito di applicazione di riparto del fondo per le funzioni tecniche, i lavori, le opere, i servizi e le forniture realizzati/e dal privato nell'ambito di rapporti convenzionali, di accertato e dichiarato interesse pubblico, nonché le prestazioni rese nell'ambito della centrale Unica di Committenza, fino alla concorrenza massima di un quarto dell'incentivo del fondo della specifica gara o del singolo progetto/servizio /fornitura.

4. Sono esclusi dalla corresponsione delle risorse di cui al comma 1 le forniture di acquisto di beni di consumo, i servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante convenzioni CONSIP o del MEPA che non richiedono elaborazione programmatica, progettuale e/o una procedura comparativa). Sono altresì esclusi gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice si sensi dell'art. 56; i lavori in amministrazione diretta.

5. L'incentivazione sui lavori pubblici è da ricondurre alla sola realizzazione di opere pubbliche. Parimenti, debbono intendersi escluse le varianti in corso d'opera le varianti contrattuali, autorizzate, non rientranti nel quadro economico posto a base di gara dell'appalto (es. ripetizione).

6. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di concessione, di finanza di progetto l'incentivo è applicato in relazione alla complessità e agli elementi che caratterizzano l'oggetto principale del contratto secondo le definizioni del Codice dei Contratti.

7. E' prevista la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, ove si riscontrassero incrementi dei tempi o dei costi non conformi, nonché per le eventuali varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo validato dal RUP, ovvero a causa di una carente direzione operativa, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera, della fornitura o del servizio.

8. I progetti redatti dal personale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Risorse da destinare al fondo incentivante le funzioni tecniche

1. Il Comune, quale stazione appaltante, destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, di servizi e di forniture, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come indicato nella Tabella 1.

Art. 4 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo quanto indicato nella Tabella 2.

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 1, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito e dei criteri di cui al presente regolamento, spetta al Direttore del Settore, sentito il RUP, che attua il contratto per appalti di opere o di lavori, di servizi e forniture, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. A tal fine, il Direttore, prima dell'avvio della fase iniziale di programmazione e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi con specifico provvedimento, definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi programmatiche, progettuali di affidamento ed esecutive, previste per la

tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nonché la ripartizione dell'incentivo negli esercizi nei quali lo stesso sarà corrisposto. Lo stesso Direttore, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuali originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico e/o professionale attinente alla prestazione da rendere che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività (tecniche e amministrative) inerenti all'incentivo.
6. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie della singola opera o prestazione ed incrementano il fondo di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Analoga destinazione avranno le quote derivanti dall'incentivo eccedute, così come determinato dall'art. 45, comma 4 del Codice. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui al commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del progetto dovrà essere determinato in ragione delle effettive

responsabilità e complessità delle prestazioni svolte.

7. I compensi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente svolte, soltanto quando i relativi progetti, capitolati, bandi, ecc siano stati approvati dai competenti organi.

Art. 5 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore preposto alla struttura competente, sentito il RUP e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti individuati, in base a quanto previsto dagli atti di conferimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accertamento per la fase di programmazione, è effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione della progettazione ovvero dell'indizione della gara, per la fase di esecuzione, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori, servizi e forniture e del collaudo e/o verifica di regolarità finale.

3. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile del progetto e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico, anche in relazione ad incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice dei Contratti;
- b) ove inclusi nell'incentivo per altre prestazioni pertinenti, i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto dell'affidamento posto a gara
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori ed operativa, del collaudo e della verifica di congruità e

regolare prestazione, e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico.

4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

5. Nel caso in cui il Direttore accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare alle fasi dalla programmazione fino all'affidamento, ai dipendenti incaricati di dette fasi di prestazione sarà applicata una decurtazione delle aliquote al 10% per ogni 15 giorni lavorativi di ritardo, fino a un massimo del 50% della quota corrispondente.

6. In caso di ritardo con riferimento ad un termine indicato come essenziale dalla legge o connesso ad eventi specifici, preventivamente indicati dal Direttore, quali le partecipazioni a bandi per l'accesso a fondi, non sarà dovuto alcun compenso.

7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Qualora l'Amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite di cui al presente comma è aumentato del 15%. All'atto della liquidazione, il Direttore competente verifica il rispetto del limite di cui sopra. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

8. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi da parte del Direttore competente, di norma avviene:

a. per le attività svolte nella fase programmatica, entro trenta giorni

dall'avvenuta approvazione del relativo livello progettuale svolto;

b. per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

9. Il Direttore delle Risorse Umane dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro il primo periodo di paga utile, se la liquidazione perviene entro il giorno dieci del mese.

10. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di incarico di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

11. L'incentivo assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

12. Limitatamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui al presente Regolamento è esteso anche al personale dirigenziale coinvolto nei predetti progetti. La ripartizione della quota spettante è ricavata nei limiti percentuali massimi fissati per la determinazione della quota del RUP, secondo quanto indicato nella Tabella 2.

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

1. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte

dell'Ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

2. Nel caso di attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il dipendente non potrà beneficiare dell'incentivazione di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, il 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del Codice stesso.

2. Nello specifico, le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

Art. 8 – Incentivi per attività svolte dalla CUC (centrale Unica di Committenza)

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 45 del Codice, per le funzioni svolte dalla CUC nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi o forniture, per conto di altri Enti, l'ente o ciascun ente convenzionato è tenuto a versare, previa richiesta della CUC, a conclusione delle attività espletate dalla CUC, una somma non superiore al 25% della percentuale stabilita all'art. 3 del presente regolamento secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

2. Le modalità di applicazione della misura di cui al presente articolo, dovranno tendere ad un'armonizzazione di metodo e criteri attributivi tra i soggetti sottoscrittori della convenzione in essere per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni.

Art. 9 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore preposto alla struttura competente redige ed invia al Comitato di Direzione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- a. l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;

c. eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 10 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 – Norme finali, entrata in vigore

1. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi a lavori, servizi e forniture regolati dal D.Lgs 50/2016 vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative e secondo le norme del “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante le “funzioni tecniche”, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 18/4/2018 e s.m.i. a cui, per le parti applicabili, si rimanda.

2. Il Regolamento è pubblicato all’albo pretorio on-line per quindici giorni, e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente. Esso entra in vigore, ai sensi dell’art. 74, comma 8, dello statuto comunale, il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio

Tabella 1**Percentuali di alimentazione del fondo**

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	550.000,00	2,00
550.001,00	1.500.000,00	1,8
1.500.001,00	3.500.000,00	1,6
3.500.001,00	5.547.099,00	1,4
5.548.000,00		1,2

L'effettiva percentuale di alimentazione, per servizi/forniture, è data dall'applicazione dei seguenti parametri :

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	350.000,00	2,00
350.001,00	1.500.000,00	1,8
1.500.001,00	3.500.000,00	1,6
3.500.001,00	5.500.000,00	1,4
5.500.001,00		1,2

Tabella 2

L'effettiva percentuale di ripartizione del fondo, per ogni opera, lavoro, servizio, fornitura, è data dall'applicazione delle seguenti percentuali:

tab. 2. A: lavori e opere

FASI PROCEDIMENTO	% SPETTANTE IN RELAZIONE ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO	FIGURE PROFESSIONALI	% SPETTANTE ALLE FIGURE PROFESSIONALI	
			Min.	Max.
Programmazione della spesa per investimenti	5%	- Responsabile unico del progetto; - collaboratori tecnici; - collaboratori amministrativi	40% 20% 20%	60% 30% 30%
Attività connessa alla redazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali; di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo	30%	- Responsabile unico del progetto; - collaboratori tecnici - verificatore della conformità - collaboratori amministrativi	20% 20% 5% 5%	50% 40% 15% 15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%	- Responsabile unico del progetto; - Collaboratori tecnici all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto - Collaboratori amministrativi all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto	20% 20% 20%	40% 40% 30%
Direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'esecuzione	40%	- Responsabile unico del progetto; - direttore lavori/assistenti con funzioni di direttori operativi; - Collaboratori amministrativi	10% 35% 5%	50% 65% 20%
Collaudo e regolare esecuzione	10%	- Responsabile unico del progetto ;	20%	50%

		collaudatore;	30%	50%
		- assistenti con funzioni di direttori operativi;	20%	30%
		- Collaboratori amministrativi;	10%	25%

tab. 2. B: servizi e forniture

FASI PROCEDIMENTO	% SPETTANTE IN RELAZIONE ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO	FIGURE PROFESSIONALI	% SPETTANTE ALLE FIGURE PROFESSIONALI	
			Min.	Max.
Programmazione della spesa per investimenti	0-5%	- Responsabile unico del progetto; -collaboratori tecnici; -collaboratori amministrativi	40%	60%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	35-40%	- Responsabile unico del progetto; - Collaboratori amministrativi all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto	40%	80%
Direttore dell'esecuzione	45%	- Responsabile unico del progetto; -direttore dell'esecuzione /assistenti con funzioni di direttori dell'esecuzione; - Collaboratori amministrativi-	10%	40%
Verifica di conformità	15%	Responsabile unico del progetto; -collaboratori amministrativi.	25%	65%
			5%	10%
			50%	80%
			20%	50%